

TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa RAFFAELLA BROCCA in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa N. 857\2006 discussa all' udienza del 27.2.2009, promossa da:

- **COLUCCI FRANCESCO** rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall' avv. T. Magaraggia

Ricorrente

C O N T R O

-**Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, rappresentato e difeso dalla dr. Pierangela Chiffi e dr. Patrizia Di Giorgio

Resistente

Oggetto: Inquadramento in posizione economica C.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.03.2006 , il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere dipendente del Ministero convenuto con qualifica di addetto alla vigilanza, in possesso del relativo tesserino, inquadrato nel livello economico B3 (ex VI qualifica funzionale)- esponeva che in seguito all' accorpamento, disposto dal CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, delle qualifiche funzionali previste dalla normativa previgente nelle tre aree funzionali (A, B, C) era stato inquadrato nell' area B, posizione economica B3, nonostante che il contratto prevedesse che tutta l' area di vigilanza dovesse confluire nell' area C, collocando in particolare in posizione C2 lo svolgimento di attività ispettive di valutazione e di controllo svolte dagli addetti alla vigilanza. Riferiva, ancora, che il CCNI per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 31.5.2000, aveva istituito il nuovo profilo professionale di "accertatore del lavoro" collocato nell' area funzionale C, posizione economica C1, prevedendo una definitiva collocazione, previo corso-concorso, per gli addetti alla vigilanza o assistenti dell' Ispettorato del lavoro.

Rilevava l'istante come da un mero raffronto dei contenuti relativi al profilo di "addetto alla vigilanza" rispetto a quelli relativi al "profilo di accertatore del lavoro", si evidenziava che il primo era addirittura comprensivo del secondo e che pertanto la nuova figura professionale istituita con il CCNI non poteva giustificare la necessaria partecipazione ad un corso-concorso per quei dipendenti i quali, in quanto già addetti alla vigilanza, rivestivano di fatto una qualifica addirittura superiore.

Pertanto, ritenuta l'illegittimità dell'art. 13 del CCNL nella parte in cui disponeva la confluenza del livello VI nell'area B, posizione B3, nonché l'illegittimità dell'art. 10 del CCNI nella parte in cui aveva previsto per gli "addetti alla vigilanza" la partecipazione al corso concorso al fine di poter accedere al profilo professionale di "accertare del lavoro", chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto all'inquadramento nell'area C, posizione economica C2, o, in subordine C1 a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL comparto Ministeri 1998-2001, con conseguente condanna del Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive; in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte rispetto al profilo di effettivo inquadramento.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto che, con memoria di costituzione, eccepiva la prescrizione e contestava in fatto e diritto gli avversi assunti evidenziando come le funzioni ispettive si traducevano in una molteplicità di mansioni che, pur convergendo verso un'unica finalità, avevano spessore e valenza diverse in ragione dello specifico grado di responsabilità e della particolare autonomia organizzativa. Ribadiva pertanto la legittimità delle disposizioni contrattuali cui l'amministrazione si era attenuta nel provvedere all'inquadramento della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, vertendo la presente controversia in materia di passaggio ad un'area superiore rispetto a quella di inquadramento, configurandosi, pertanto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, un questione riservata alla cognizione del giudice amministrativo. Nel merito sosteneva la infondatezza del ricorso.

Veniva interrogato liberamente il ricorrente e venivano escussi i testimoni.

All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve ritenersi l' infondatezza dell' eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.

Deve in tal senso rivelarsi che il quarto comma dell'art. 63, D.Lgs. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo "*le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", fa riferimento sia alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, sia alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni; entro tali limiti, dunque, le controversie riguardanti la legittimità delle graduatorie relative a tali procedure selettive sono anch'esse devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (così Cass. Sez. Unite, sent. n. 15403 del 15-10-2003).

Nel caso che occupa, invece, non si controverte circa la legittimità di graduatorie relative a procedure concorsuali o selettive, ma si controverte in ordine alla legittimità dell' inquadramento attribuito all' istante in fase di prima applicazione di norme contrattuali, sicchè si tratta in sostanza di interpretare norme contrattuali e valutarne la legittimità, attività che è riservata al giudice ordinario.

Tanto premesso, la domanda principale è infondata e va rigettata. Questo giudicante aderisce all'orientamento già espresso sul punto con sentenza 20.02.2007 del giudice del lavoro di Brindisi dott Luisa Santo nel procedimento n. 634\2007

Il ricorso si fonda sul ritenuto illegittimo inquadramento del proprio profilo professionale (VI qualifica professionale, profilo di "addetto alla vigilanza") nell' area B piuttosto che nell' area C, nonostante che a seguito dell' entrata in vigore del CCNL 1998-2001, tutte le funzioni di vigilanza fossero confluite nell' Area C.

Il CCNL comparto ministeri 1998-2001, nel disciplinare il passaggio delle nove qualifiche funzionali preesistenti alle tre aree di nuova istituzione, ha

previsto che *“ogni dipendente è inquadrato in base alla ex qualifica funzionale e profilo professionale di appartenenza nell’ area e nella posizione economica ove questa è confluita”*; l’ art. 16 del medesimo CCNL ha poi previsto che *“il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante l’ attribuzione dell’ aree e della posizione al suo interno secondo la tabella all. B di corrispondenza....”*.

L’art 15 regola poi i passaggi interni attraverso procedure selettive per l’accertamento della professionalità.

In base a tali disposizioni contrattuali, il Ministero ha proceduto ad inquadrare la ricorrente nell’ area B, posizione economica B3, in applicazione della citata tabella di corrispondenza che prevede tale inquadramento per chi apparteneva all’ ex VI qualifica funzionale, profilo n. 240-assistente dell’ ispettorato del lavoro.

L’ operato del Ministero appare dunque conforme alle disposizioni contrattuali.

Le disposizioni contrattuali richiamate sono insindacabili in sede giudiziale in quanto frutto della determinazione dell’ autonomia collettiva in tema di inquadramento del personale.

Il sistema di classificazione del personale è infatti demandato in via esclusiva alle pattuizioni delle parti collettive, le quali possono addirittura derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto (art. 2 D. Lgs. n. 165/01) sia pure nel rispetto delle norme imperative di legge . Nella specie non appare esservi alcuna violazione di norme imperative: nè del principio di uguaglianza, nè dei canoni di ragionevolezza e di buona fede.

Infatti, l’ aver previsto che gli assistenti dell’ Ispettorato del lavoro siano inseriti nell’ area B, nonostante svolgano compiti in parte rispondenti a quelli di altri profili professionali ricondotti nell’ area C, rispecchia il tendenziale divario professionale insito nei diversi requisiti di accesso.

In altri termini., non appare irragionevole che gli appartenenti alla ex VI qualifica funzionale, cui nel previgente sistema si poteva accedere con il diploma di scuola media superiore, non siano stati inclusi nell’ area C, in cui sono stati invece inquadrati gli appartenenti alle qualifiche funzionali superiori cui si poteva ordinariamente accedere con la laurea, specie se si considerano i contenuti professionali di base della posizione economica B3

(consistenti nell'elaborazione di dati e situazioni complesse utilizzando strumentazioni informatiche, nel rilascio di copie, estratti e certificati, nello svolgimento di attività istruttorie sulla base di procedure predefinite), rispetto a quelli dell'area funzionale C che si caratterizzano per lo svolgimento, nel quadro di indirizzi generali, di funzioni aventi elevato contenuto specialistico.

Pertanto la disposizione contrattuale che ha sancito l'automatico passaggio dell'ex VI qualifica funzionale nell'area B non merita censure.

Inoltre, neppure merita censure la disposizione contenuta nell'art. 10 del contratto integrativo, che ha previsto delle procedure agevolate (corso-concorso) per consentire ai lavoratori dell'ex VI qualifica funzionale l'accesso all'area C (in deroga ai requisiti di accesso esterno).

Tale norma, infatti, dà di fatto concreta attuazione a quanto già previsto dallo stesso art. 13 del CCNL, il quale ha espressamente statuito che, al di là degli automatismi introdotti in fase di prima applicazione, ciascuna amministrazione possa individuare nuovi profili ovvero ricollocare quelli già esistenti in diverse aree *"in relazione alle proprie esigenze organizzative"*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda principale proposta dalla parte ricorrente deve essere rigettata.

Con riferimento alla domanda subordinata riferita al preteso espletamento di mansioni superiori ed alle conseguenti rivendicazioni economiche si osserva che la superiorità delle mansioni va valutata alla stregua delle previsioni contrattuali e dei diversi gradi di autonomia che le funzioni ispettive e di vigilanza possono avere

E tali mansioni, per come espletate rientrano nella declaratoria superiore.

Nel momento in cui la contrattazione collettiva ha determinato l'automatico inquadramento in posizione B3 del profilo professionale 240, assistente Ispettorato del Lavoro, cioè del dipendente che "svolge attività istruttoria nell'ambito di prescrizioni specifiche e di procedure predeterminate", che "svolge previo incarico, anche singolarmente, specifici controlli e indagini sull'applicazione della legislazione sociale" e "coadiuva le professionalità superiori" (così la declaratoria relativa al profilo professionale di assistente dell'ispettorato del lavoro, par. 240 di cui al D.P.R. n. 588/85)... è evidente che mansioni connesse con l'area di vigilanza devono intendersi comunque previste per dipendenti inquadrati come B3.

Il punto è che nel caso in esame dalla attività istruttoria espletata è emerso che il ricorrente ha svolto l'attività ispettiva non per coadiuvare le professionalità superiori (cfr declaratoria VI livello profilo 240 all 5 fasc Ministero) bensì in piena autonomia.

Il teste Taveri Francesco ha confermato che l'attività di vigilanza ispettiva viene svolta sistematicamente e prevalentemente secondo la programmazione del responsabile e poi viene effettuata sul campo in piena autonomia (escussione di lavoratori, redazione e firma di verbali, diffide) anche uscendo senza altri colleghi. *"è vero che il Sig. Colucci svolge mansioni ispettive da quando gli è stata conferita la qualifica di addetto alla vigilanza .. è vero che il ricorrente ha svolto e svolge tuttora accertamenti presso imprese. cantieri edili. relazioni sopralluoghi ispettivi. redazione e sottoscrizione di verbali ispettivi. contestazione di illeciti amministrativi , - gli atti di polizia giudiziaria venivano redatti da tutti, firmati e controfirmati da un ispettore con qualifica di P-G. , tanto fino a quando con decreto del direttore regionale del lavoro anche gli addetti alla vigilanza sono stati nominati ufficiali di P.G dopo l'inquadramento in CI il ricorrente continua a compiere attività ispettiva e firma gli atti di P.G. : " L'attività ispettiva viene esercitata, quindi, con l'assunzione di tutti i poteri e con la piena responsabilità connessa alle mansioni assegnate.*

L'emissione di atti aventi rilevanza esterna(redazione e sottoscrizione di ispezioni, verifiche , controlli , contestazione di illeciti amministrativi e compimento se necessario di atti di polizia giudiziaria) inerenti la materia della sicurezza sociale e del lavoro, con assunzione di responsabilità e relativi poteri è confermata anche dal teste Ing. Vergati :*"sono a conoscenza che il ricorrente ha espletato ed espleta tuttora .. mansioni ispettive confermo che il ricorrente ha svolto sistematicamente e prevalentemente attività ispettiva secondo la programmazione del responsabile ,come innanzi specificata, e che la effettuava in piena autonomia uscendo senza altri colleghi."*

I testi escussi hanno quindi confermato che il ricorrente ha svolto dal 1998 quotidianamente ed esaustivamente attività ispettiva in piena responsabilità ed

autonomia, con compimento di atti aventi rilevanza esterna, assumendosi la responsabilità di decidere se sussistesse o meno l'opportunità di avvalersi della speciale facoltà di diffida al fine di ottenere la regolarizzazione delle inadempienze e formalizzando l'atto in apposita prescrizione.

Dal confronto tra le mansioni svolte dal ricorrente e le declaratorie professionali di cui al CCNL 1998-2001 ed integrativo del Ministero del Lavoro emerge senza ombra di dubbio la riconducibilità delle mansioni svolte al profilo professionale di " Ispettore del Lavoro" in quanto l'attività ispettiva, svolta dal ricorrente in qualità di addetto alla vigilanza, è riconducibile all' Area funzionale C" di cui al CCNL 1998-1999 Comparto Ministeri) (all. 5 e 6) pos Ec. C2.

La mansione di fatto espletata dal ricorrente rientra nella qualifica di "addetto alla vigilanza" e quindi, ai sensi del CCNL1998-2001 , nell'area C posizione economica C2 in quanto tutta l'attività di vigilanza è stata collocata ai sensi del CCNL 1998-2001 nell'area C e quella ispettiva svolta dagli ex addetti alla vigilanza in posizione economica C2. Non a caso il recente D.Lgs n.124/2004 in luogo della più riduttiva terminologia di Ispettore del lavoro usa quella di personale Ispettivo

Tuttavia va osservato , alla luce di quanto motivato a proposito della domanda principale, che in tema di inquadramento del pubblico dipendente, il CCNL di comparto costituisce fonte di diritto alla quale il giudice deve attenersi e poiché è il contratto collettivo a prevedere che il B possa passare in C1 e non in C2, è da escludere ogni possibilità di riconoscimento della posizione economica C2.

Va invece approfondita l'indagine al fine di accertare se anche solo ai fini retributivi e nell'ottica di equiparare la retribuzione al lavoro effettivamente espletato ai sensi dell'art 36 Cost, possa esser riconosciuto al ricorrente il diritto alle differenze retributive tra la posizione B e la posizione C2 anche prima e indipendentemente dalle procedure di riqualificazione.

A questo riguardo osserva il giudice che il diritto del personale interno che svolge attività ispettiva di passare da B a C1 è sancito dal contratto collettivo, attraverso il sistema dei corsi di riqualificazione ed è stato regolamentato dal contratto integrativo 1998-2001 art 10 ultima parte al fine di conseguire una adeguata valutazione della professionalità acquisita nella vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di lavoro.

Ritiene il giudice che l'obbligo del percorso del corso concorso per gli ispettori che come il ricorrente svolgevano in maniera autonoma attività di vigilanza, non comportasse, alla luce della declaratoria contrattuale del comparto, alcuna necessità di valutazione. Peraltro la stessa disposizione dell'art 15 CCNL prevedeva il passaggio interno in deroga ai titoli di studio e l'art 10 CCD prevedeva l'ammissione di diritto al corso per gli ispettori già in possesso come il ricorrente, della qualifica di addetto alla vigilanza e del tesserino di riconoscimento.

Il percorso di cd riqualificazione è tuttavia sempre condizionato all'esistenza dei posti in organico. In particolare l'art 13 uc CCNL richiama le esigenze organizzative e l'art 15 u.c. CCNL fa espresso riferimento alla dotazione organica. Per questo motivo la acquisizione della formale qualifica superiore resta subordinata all'espletamento delle procedure del concorso che peraltro risulta avviato in tempi ragionevolmente brevi visto che l'accordo tra i rappresentanti della amministrazione e delle OOSS per la riattualizzazione dei percorsi professionali è datato 13 giugno 2001, con decreto 21.11.2002 è stata indetta la procedura di riqualificazione per la copertura di 525 posti di accertatore area funzionale C posizione economica C1 (v atti richiamati nella decreto direttoriale 28.12.2005 di approvazione della graduatoria).

Va ribadito che solo l'utile superamento del corso determina non solo la modifica del trattamento retributivo, ma anche della posizione giuridica nell'ambito della pianta organica del personale del Ministero, dal momento che il dipendente acquisisce un nuovo profilo professionale cui corrispondono nuove e diverse mansioni, con conseguente effetto novativo del rapporto di lavoro (T.A.R. Marche Ancona, 19 dicembre 2008, n. 2152)

E che il credito retributivo collegato all'esito di una selezione per le progressioni economiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto ministeri 1998-2001 - nasce con il completamento del procedimento previsto mediante l'approvazione della graduatoria, che individua i vincitori nell'ambito del numero delle posizioni da ricoprire, ancorché la scelta degli aspiranti debba avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e sia contrattualmente prevista la decorrenza degli aumenti retributivi da epoca anteriore, atteso che l'approvazione della graduatoria - intervenendo al culmine del completamento della procedura di selezione, costituente di per sé una fattispecie complessa a formazione progressiva, articolata in varie fasi e dotata di natura costitutiva - segna il momento per l'attribuzione del diritto al pagamento della retribuzione (nella specie per lo sviluppo economico C3/super del Ministero della giustizia), solo da allora venendo concretamente, e definitivamente,

individuato il titolare del diritto (Cassazione civile , sez. lav., 05 dicembre 2008 , n. 28860).

In punto di fatto è stato però provato che il ricorrente ha svolto le mansioni non di assistente ma di ispettore inquadrabili direttamente secondo la declaratoria contrattuale al livello C1. Se pertanto in attesa dell'espletamento del corso concorso egli non poteva vantare il diritto al riconoscimento della posizione economica superiore, in quanto legata alla copertura dei posti banditi e alla definizione del procedimento amministrativo, ben può invece riconoscersi il diritto al pagamento delle differenze retributive tra il livello riconosciuto e quello corrispondente alla area funzionale C area professionale vigilanza, posizione economica C2 e ciò sin dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo di comparto.

Deve pertanto affermarsi il diritto al trattamento economico corrispondente all'esercizio delle mansioni di ispettore, in applicazione dell'art 36 della Costituzione e dell'art 15 del D LGS 387\1998 che produce effetti retroattivi perché modifica una norma (art 56 comma 6 del d. lgs 29\93) che è a sua volta norma transitoria.

Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 25837\2007, disattendendo l'orientamento già espresso dall'Adunanza plenaria del CDS e facendo riferimento a quanto ritenuto dalla Corte Cost. ha affermato la diretta applicabilità dell'art 36 Cost. in virtù del quale le maggiorazioni stipendiali per lo svolgimento di mansioni superiori devono ritenersi spettanti ai pubblici dipendenti con carattere di generalità , anche prima dell'entrata in vigore dell' art 15 d. leg. 387\98 e anche ove le mansioni corrispondano ad una qualifica di due livelli superiore rispetto a quella di inquadramento .

Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione (v anche da ultimo Cass., sez. un., 23 aprile 2008 n. 10454) e, dunque, dalla sussistenza di vacanze nell'organico o dalla necessità di sostituire altro personale con diritto alla conservazione del posto, o dalla partecipazione e\o superamento del corso concorso.

Costante è anche l'affermazione (ribadita pure da Cass., sez. un. 11 dicembre 2007 n. 25837 e Cass. 26 luglio 2007 n. 16469) che, ai fini del riconoscimento del trattamento economico differenziale, non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo la pienezza dell'assegnazione delle mansioni superiori, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, in relazione alle concrete attività svolte ed alle responsabilità attribuite (Cass. 19 aprile 2007 n. 9328; nel senso della prevalenza dei

compiti propri delle mansioni superiori (Cass. 25 ottobre 2004 n. 20692, cit. e già Cass. 4 agosto 2004 n. 14944).

La domanda può essere accolta solo nei limiti del quinquennio antecedente la data del 25.10.2005 alla luce della eccezione di prescrizione formulata dal Ministero sin dalla memoria di costituzione. Invero il termine quinquennale risulta interrotto solo in data 25.10.2005 con la presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione (all 7 fasc ricorrente) e in assenza di altre richieste precedenti.

Ed infatti, numerosi contributi della giurisprudenza hanno tenuto a precisare che "1 crediti di lavoro del pubblico dipendente soggiacciono tutti alla prescrizione quinquennale e non decennale, sia perchè le disposizioni normative sulla prescrizione (art. 2948 c.c. per i dipendenti non statali ed art. 2 della l. n. 428 del 1985 per quelli statali) non prevedono distinzioni nell'ambito dei crediti di natura retributiva, sia considerando l'ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe altrimenti rispetto ad analoghe pretese dei dipendenti privati il cui diritto al pagamento delle differenze retributive si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c. c." (T.AR. Campania Napoli, Sez. III, 15/01/2002, n.286). In tal senso anche il T.AR. Calabria Catania, Sez. II, 17/04/2002, n. 834 ha affermato come "E' legittimo il provvedimento che, nel riconoscere le differenze economiche spettanti a un pubblico dipendente per le mansioni superiori svolte, limita il periodo di riconoscimento ai cinque anni immediatamente antecedenti alla domanda. Infatti, tutti i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti (a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 2, r.d. 295 del 1939 - dovuta alla sentenza della Corte costo n. 50 del 1981 - ed in virtù del disposto dell'art. 2 della l. n. 428 del 1985, che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizione delle rate di stipendio e degli assegni equivalenti) soggiacciono alla prescrizione quinquennale, senza alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito retributivo sia contestato o, comunque, richieda un formale atto di accertamento da parte dell'amministrazione, in linea, peraltro, con l'art. 2948, comma 4, c.c., il quale prevede distinzioni nell'ambito di siffatti crediti di lavoro" (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 28/12/2006, n.8012 "In riferimento alla prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro del dipendente pubblico, non si effettua alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione"; T.AR. Sardegna Cagliari, Sez. I, 05/05/2008, n.861: "I crediti derivanti da prestazioni di lavoro straordinario non retribuite, al pari di ogni credito avente causa in un rapporto di pubblico impiego, ivi compreso interessi e rivalutazioni, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.

2948 C.C., attenendo a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili, come qualsiasi emolumento retributivo dovuto al pubblico dipendente ").

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora, va accolta la domanda subordinata nei limiti della eccepita prescrizione e il Ministero convenuto va condannato a pagare le differenze retributive tra l'area funzionale B posizione economica B 3 e l'area funzionale C posizione economica C 2 CCNL di comparto pro tempore vigente a decorrere da 25.10.2000 tenendo conto che al 19.02.2007 è intervenuto inquadramento in C1 a seguito di espletamento del percorso di riqualificazione) .

Sulle somme dovute spetta la rivalutazione monetaria ovvero, se superiori, interessi legali (ex art 22.comma 36 legge n 724\1994). Per il resto il ricorso va rigettato.

Stante il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Brocca , in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 27.03.2006 da COLUCCI FRANCESCO nei confronti di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così provvede:

rigettata ogni altra richiesta e accolta la domanda subordinata nei limiti della eccepita prescrizione, condanna il Ministero convenuto a pagare le differenze retributive tra l'area funzionale B posizione economica B 3 e l'area funzionale C posizione economica C 2 CCNL di comparto pro tempore vigente a decorrere da 25.10.2000 oltre rivalutazione monetaria ovvero, se superiori, interessi legali

Spese compensate.

Brindisi, li 27.02.2009

IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA RAFFAELLA BROCCA